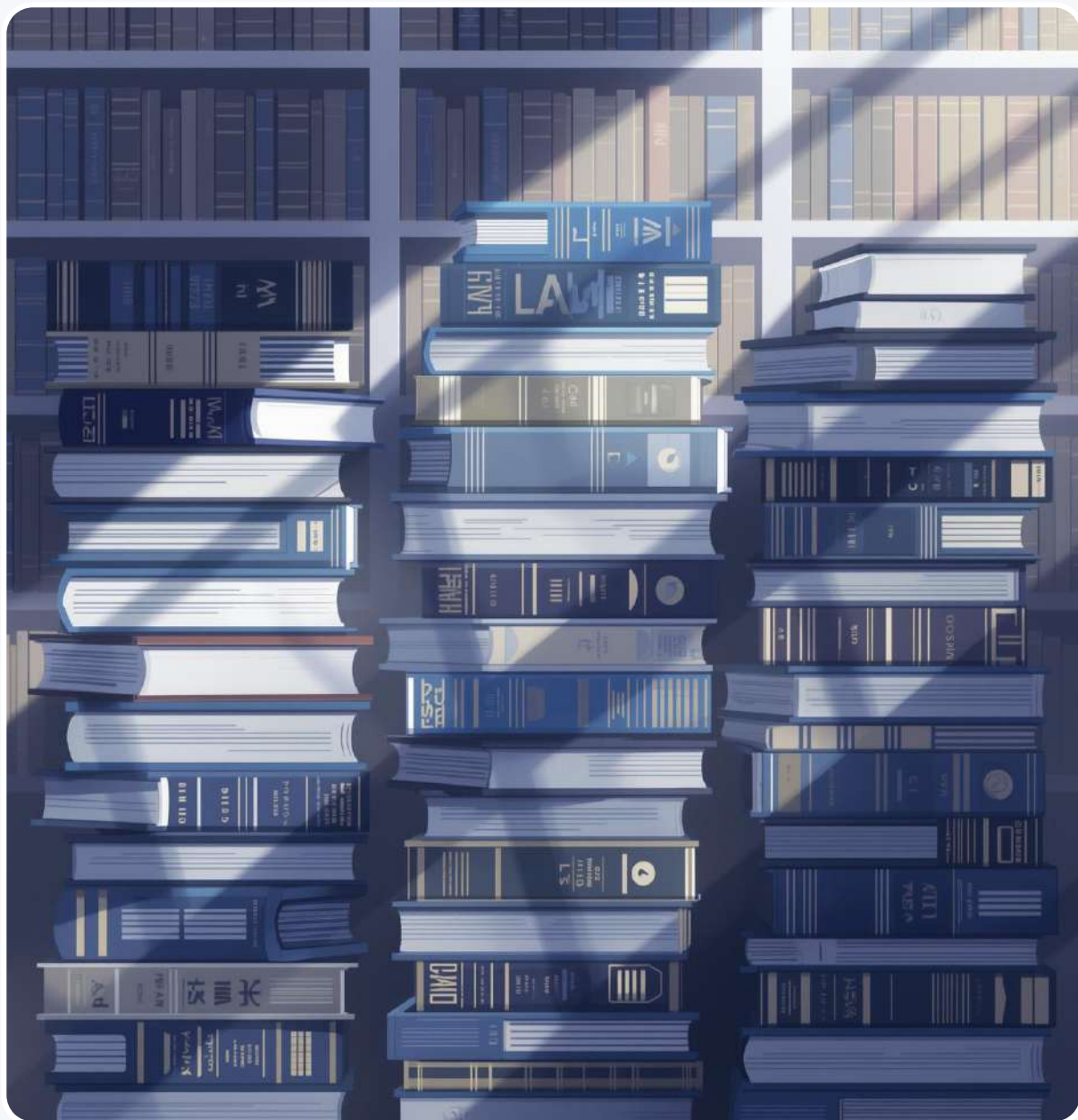




Gennaio 2026

Webinar gratuito per gli iscritti
ANCL

Gli ammortizzatori sociali per eventi meteo



Le slide sono disponibili per gli associati sul sito ANCL

Le causali per eventi meteo e naturali

Temi trattati

- Le causali CIGO e FIS per gli eventi meteo e naturali
- Termini e modalità di presentazione dell'istanza INPS

Simone Baghin

Consulente del Lavoro in Vicenza.
Membro Centro Studi Nazionale ANCL



Le Causali di intervento

Circ.INPS 139/2016

- Mancanza di lavoro / commesse
- Eventi meteo
- Incendi – alluvioni - autorità pubblica;
- Mancanza di materie prime;
- Crisi di mercato;
- Fine Cantiere / Lavoro / Fase Lavorativa;
- Sciopero;
- Guasti macchina / Manutenzione straordinaria
- Ulteriori fattispecie

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197



- Le **causali** denotano ancora che la **CIGO** è un **ammortizzatore** al quale si può ricorrere per **crisi di breve durata** e di **natura transitoria**. Il **requisito della transitorietà** della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è **rimarcato dal quadro generale** della riforma - che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l'attività produttiva - **nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all'art. 2, co. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato.**
- Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione, è contenuto nel **Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016**, che guida le sedi dell'Istituto nell'azione concessiva della CIGO in seguito all'abolizione della commissioni provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2016.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali – art. 11

Ai dipendenti delle imprese interessate (vedi elenco art.10) è corrisposta **l'integrazione salariale ordinaria** dei seguenti casi:

- situazioni aziendali dovute ad **eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti**, incluse le intemperie stagionali.
- situazioni **temporanee di mercato**.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Causali – Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 (G.U. n. 137 del 14-6-2016)

Il requisito fondamentale che viene valutato per la concessione della CIGO è la natura della causale di sospensione che per essere integrabile deve essere di **natura temporanea**, solo per eventi transitori.

Causali – INPS, Circolare 139 del 1 agosto 2016

Si ribadisce l'essenzialità del requisito della **TRANSITORIETA'** che deve essere valutata, in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali sotto **duplice aspetto**:

- **TEMPORANEITA'**
- **FONDATA PREVISIONI DI RIPRESA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA**

che sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Codici Causali – Evento Circ. Inps n. 139/2016

Codice	Descrizione
1	Motivi meteorologici-Sett.industria
2	Motivi meteorologici-Sett.edilizia
3	Incendi, crolli o alluvioni
4	Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
5	Sciopero e picchettaggio di maestranze non in C.I.G.
6	Mancanza di energia elettrica
8	Sospensione lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico
11	Crisi temporanea di mercato
12	Mancanza di ordini, commesse e lavoro
25	Mancanza di materie prime o componenti
26	Fine cantiere
27	Fine lavoro
28	Fine fase lavorativa
29	Manutenzione straordinaria
31	Guasto ai macchinari
33	Perizia di variante e suppletiva al progetto

Eventi meteo



Eventi meteo

Circa le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l'azienda deve **documentare** le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata:

- **l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento;**
- **nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato.**

Alla relazione tecnica

NON vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.



Tenuto conto che l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della CIGO, l'Istituto acquisirà d'ufficio i bollettini meteo

Eventi meteo

→ Nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da **imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto**, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi **non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa**, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (*cfr anche Cassazione 6415/2002; 4299/2001; 2506/1993*).

Eventi meteo (Messaggio Inps n. 28336/1998 e n. 1856/2017)

CRITERI INTERPETATIVI

Pioggia

→ sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento le precipitazioni:

- **tra i mm. 2 e i mm. 3** per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
- **di mm. 1,5** per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.
- **mm. 1** per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.

Neve

Criteri analoghi a quelli utilizzati per l'incidenza della pioggia. Per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc.) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.

Nebbia e foschia

Non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se tuttavia tali fenomeni si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale) possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo.

Eventi meteo (Messaggio Inps n. 28336/1998 e n. 1856/2017)

CRITERI INTERPETATIVI	
Oscurità	Non è considerata fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.
Vento	In rapporto alla tipologia di lavori, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica.
Temperature elevate	Di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto (*)

(*) Messaggio Inps n. 2999/2022 e 2974/2022 – Clima anno 2022 ammessa CIGO per Eventi meteo

Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.

Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l'attestazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, **la stessa potrà essere richiesta attivando**, anche in questo caso, **il supplemento di istruttoria** di cui al citato articolo 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Eventi meteo

Le fattispecie integrano **eventi oggettivamente non evitabili** che rendano non differibile la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto:

- l'impresa è **tenuta a comunicare alle RSA/RSU** la durata prevedibile della sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;
- se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l'azienda o le RSA/RSU possono richiedere, **entro 3 giorni** dalla comunicazione aziendale, l'effettuazione di **un esame congiunto** (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro;

Eventi naturali: Incendi – alluvioni - autorità pubblica

La sospensione / riduzione dell'attività è dovuta a seguito di :

- incendi;
- alluvioni;
- sisma e crolli;
- mancanza di energia elettrica;
- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.

Incendi – alluvioni – autorità pubblica

L'art. 8 del decreto n. 95442/16 raggruppa un insieme di fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità.

1. Integra la fattispecie «**incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica**» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa.
2. Integrano le fattispecie «**impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità**» e «**sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori**», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa.

Incendi – alluvioni – autorità pubblica

Ferma restando la consueta relazione descrittiva dell'evento e degli effetti sull'attività dell'azienda istante, in alcune delle fattispecie su indicate **potrebbe essere necessario:**

- **produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento** (VV.FF., Enti erogatori, etc.);
- per la fattispecie che integra la causale della impraticabilità dei locali o sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità, **dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.**

In caso di mancata fornitura dell'energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile.

ATTENZIONE: i provvedimenti giudiziali e amministrativi d'urgenza ancorché provvisori escludono l'integrabilità della causale.

Incendi – alluvioni – autorità pubblica

Le fattispecie integrano eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto:

- l'impresa è tenuta a comunicare alle RSA/RSU la durata prevedibile della sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;
- se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l'azienda o le RSA/RSU possono richiedere, **entro 3 giorni** dalla comunicazione aziendale, l'effettuazione di **un esame congiunto** (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro;

Incendi – alluvioni – autorità pubblica: RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica:

- a) **documenta** la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori;
- a) **sono allegati**, ove necessario:
- per la fattispecie di «*incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica*», i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento;
 - per la fattispecie di «*impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità*» e «*sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori*», le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa.

- LA GESTIONE DELLE DOMANDE
 - PAGAMENTO DIRETTO
 - FLUSSO UNIEMENS-CIG

Procedimento

La **domanda** di concessione del trattamento di CIGO **deve essere presentata telematicamente** all'INPS **entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** (*vedi anche Messaggio Inps del 24 settembre 2015, n. 5919*).

Nella domanda di CIGO devono essere indicati:

- **la causa di sospensione o riduzione;**
- **La causale**
- **la presumibile durata;**
- **i nominativi interessati;**
- **le ore richieste**
- **L'attestazione dell'informativa**

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica

Procedimento

Articolo 2, comma 1, let. a), D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016

Modifica l'art. 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015

«La domanda deve essere presentata **entro il termine di 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, **fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento**».

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI (es: intemperie):

- La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento.
- Non più necessario allegare bollettino meteo.



Procedimento

Articolo 2, comma 1, let. a), D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016

Modifica l'art. 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015

Messaggio Inps n. 4752 del 23 novembre 2016

Dal punto di vista operativo potranno essere presentate **entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento** le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad **eventi oggettivamente non evitabili (EONE)**:

- 1. Motivi meteorologici-Settore industria**
- 2. Motivi meteorologici-Settore edilizia**
- 3. Incendi, crolli o alluvioni**
- 4. Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità**

Procedimento

- Se la **domanda è presentata dopo il termine** indicato, l'eventuale **trattamento di integrazione salariale NON** potrà aver luogo **per periodi anteriori di una settimana** rispetto alla data di presentazione.
- Qualora dalla **omessa o tardiva** presentazione della domanda **derivi un danno** ai lavoratori per la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, **l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.**

Procedimento

Procedimento presentazione domanda e termini di presentazione **Circolare Inps del 2 dicembre 2015, n. 197**

- La **domanda**, infatti, in base all'art. 15, deve riportare, **oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.**
- È previsto il **nuovo termine di 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. **Nel computo** del predetto termine, secondo i principi generali, **si esclude il giorno iniziale.** Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Procedimento

Procedimento presentazione domanda e termini di presentazione **Circolare Inps del 2 dicembre 2015, n. 197**

- Circa il **termine di presentazione** delle istanze è considerato, in attesa dell'implementazione delle procedure informatiche, **come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.**
- Qualora il **primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì**, l'azienda, ai fini dell'osservanza dei termini perentori di presentazione dell'istanza, **potrà indicare diverso giorno di inizio con flag in apposito campo, apparirà un menù a tendina dal quale selezionare il diverso giorno d'inizio (allegare sempre autocertificazione).**
- A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.

NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

- **non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.**
- **con riferimento all'unità produttiva interessata, l'impresa deve comunicare il numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.**

Circolare Inps del 1 agosto 2016, n. 139

- A chiarimento del msg. 779/2016 si precisa che le **autocertificazioni** rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. **A tal fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.**
- **Eventi oggettivamente non evitabili: le ore computano ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore indennizzabili**

NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

Circolare Inps n. 197/2015

Entro i limiti massimi di durata della CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.»

A tal fine, con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

- Pagamento delle integrazioni salariali **dall'impresa alla fine di ogni periodo paga.**
- Successiva richiesta di rimborso all'Inps o **conguaglio tra i contributi dovuti e le prestazioni corrisposte.**
- **Conguaglio o rimborso**, a pena di decadenza, **entro 6 mesi** dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Circolare Inps del 1 ° agosto 2016, n. 139

PAGAMENTO DIRETTO

Prevista la possibilità da parte dell'Inps di autorizzare il pagamento diretto, in presenza di **serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa**, su espressa richiesta dell'azienda.

SOLO laddove siano provate difficoltà finanziarie dell'impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all'allegato 2 della circ. 197/15 da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell'azienda.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Pagamento diretto

Prevista la possibilità di richiedere il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta dell'azienda.

Art. 7 D.Lgs 148/2015, c. 5-bis.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale **entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia-si colloca il periodo di integrazione salariale**, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente

ATTENZIONE: VIENE MENO IL SISTEMA DELL'ANTICIPO DEL 40%

Grazie per l'attenzione

Le slide sono disponibili per gli associati ANCL al seguente link

<https://www.ancl.it/eventi>

